

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III B/S  
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6186/2019

\*\*\*\*

A FAVORE DI: Michela Giuseppina AMBROSIO (C.F. MBRMHL79M41H931Q) nata a San Giuseppe Vesuviano il 1 agosto 1979 ed ivi residente in via Casilli Vico Bucaneve, 14/13, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* – Presidente della Sottocommissione d'esame n. 4 istituita presso la Regione Campania per il concorso per la selezione dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro tempore*

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062)

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.

6186/2019:

a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato n. 1025, nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 60,00/100;

c) Del verbale n. 3 del 15 febbraio 2019 della Sottocommissione Campania n. 4 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 60,00 alla prova sostenuta dalla ricorrente;

d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

- f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute;
- h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
- j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- n) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al corso-concorso *de quo*.

#### ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso iscritto al numero 6186/2019 la ricorrente ha evocato il T.A.R. Lazio esponendo di aver partecipato alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici ma di non aver superato la selezione.

Ha allegato le proprie doglianze chiedendo l'accoglimento della domanda cautelare con conseguente diritto di essere ammessa agli orali.

In particolare ha esposto:

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 4).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. La ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva espletata nel luglio 2018, ha partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 60,00/100 (doc. 3).

7. La prof.ssa Ambrosio ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti (doc. 4):

Domanda 1: punti 10,00;

Domanda 2: punti 8,00;

Domanda 3: punti 10,00;

Domanda 4: punti 10,00;

Domanda 5: punti 12,00.

8. La prova scritta è stata completata dalle domanda in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.

9. Nella prova in lingua straniera inglese prescelta, la ricorrente ha totalizzato il punteggio di 10/20.

10. La griglia allegata quale doc. 2) contiene le valutazioni ed il punteggio conseguito dalla ricorrente: punti 50,00/80 alla prova scritta e punti 10/20 alla prova di lingua, per un totale di punti 60,00/100.

11. Le prove sono state corrette dalla sotto Commissione 4 istituita presso la Regione Campania in data 15 febbraio 2019 (doc. 4).

12. La ricorrente ha riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze nell'attività di correzione e, soprattutto nella valutazione della propria prova.

13. A tal fine ha incaricato il prof. Sarracino Vincenzo (cfr. *curriculum* doc. 5) ed il Dott. Di Leo Libero (cfr. *curriculum* doc. 6) al fine di ottenere una valutazione di massima delle proprie prove scritte.

14. Il risultato della valutazione è stato il seguente: il Dott. Di Leo ha assegnato alla ricorrente la votazione di punti 10 al quesito numero 2, e punti 13,50 al quesito numero 4 (doc. 7).

15. La Commissione esaminatrice ha invece assegnato alla domanda n. 2 punti 8, ed alla domanda 4 punti 10.

16. Il risultato della valutazione affidata al prof. Sarracino è stata la seguente: al quesito numero 1 il prof. Sarracino ha assegnato il punteggio di 14,00; al quesito numero 3 il punteggio di 12 punti; al quesito n. 5 è stato assegnato il punteggio di 16.

17. Pertanto, il consulente ha assegnato i seguenti punteggi:

quesito n. 1 punti 14,00;

quesito n. 3 punti 12,00;

quesito n. 5 punti 16,00, per un totale di punti 42 punti.

Dalle valutazioni suindicate emerge una evidentissima difformità di giudizio tra i punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice ed i punteggi assegnati dai consulenti.

18. Giova precisare che i consulenti indicati dalla ricorrente hanno una esperienza e dei *curricula* che li abilitano a rendere un parere come quello richiesto.

19. Dalla differenza tra i punteggi assegnati, è emersa l'esigenza da parte della ricorrente di introdurre il presente ricorso finalizzato ad ottenere una nuova correzione del proprio elaborato scritto, al fine di ottenere un punteggio diverso, ovvero di conoscere la motivazione che ha condotto all'esclusione dalla prova.

20. Il ricorso è fondato, dunque, sulla base delle perizie giurate allegate in atti, e non tende a richiedere al T.A.R. di provvedere alla correzione ma, tenuto conto della differenza tra i giudizi, di ottenere la ricorrenza della prova sulla base di un criterio uniforme e coerente con le esigenze di selezionare i candidati migliori.

21. A motivo della richiesta si dettagliano i punteggi ottenuti dalla ricorrente da parte della Commissione ed i punteggi – agli stessi quesiti – ottenuti dai proprio consulenti:

PUNTEGGI COMMISSIONE:

Domanda 1: 10,00;

Domanda 2: 8,00;

Domanda 3: 10,00;

Domanda 4: 10,00;

Domanda 5: 10,00., per un totale di 48 punti.

La ricorrente ha ottenuto il punteggio di 10/20 alla prova in lingua straniera, riportando il punteggio totale di 60,00 punti.

PUNTEGGI DOTT. DI LEO:

Domanda 2: 10,00;

Domanda 4: 13,50.

PUNTEGGI PROF. SARRACINO:

Domanda 1: 14,00;

Domanda 3: 12,00;

Domanda 5: 16,00.

Emergono le seguenti differenze:

rispetto alla domanda numero 2) vi è una differenza di 2 punti;

domanda n. 4) 3,50 punti;

domanda n. 1, 4 punti;

domanda n. 3, 2 punti;

domanda n. 5, 6 punti.

Secondo quanto evidenziato nel percorso logico seguito dai consulenti per provvedere alla correzione della prova scritta della prof.ssa Ambrosio, emerge una differenza di punti 17,50.

Pertanto, sommando a 48 punti ottenuti 17,50 punti ed il punteggio ottenuto alla prova di inglese, la ricorrente otterrebbe il punteggio di 77,50 superando ampiamente la prova scritta, il cui minimo punteggio è stato fissato a 70 punti.

22. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

23. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

24. Si devono analizzare i criteri dettagliati forniti in relazione a tali valutazioni, indicati nella Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento richiamato.

25. È evidente che la griglia di correzione di riferimento (doc. 6), predisposta sulla base dei criteri indicati nel *“Quadro di riferimento della prova scritta”* redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (doc. 7), prescrive che la Commissione era tenuta a rispettare, in ogni caso di risposta data, l'attribuzione di un determinato punteggio che, a seconda del livello di preparazione del candidato, varia da un minimo di 4

punti, aumentando progressivamente sino a 8, 12 e 16 punti a seconda della esaustività della risposta fornita.

26. Bisogna inoltre precisare, come reso noto dalla suddetta scheda, che “*..i punteggi possono assumere forma decimale*”.

27. Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose illegittimità ivi riscontrate.

28. In primo luogo si evidenzia che le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione centrale (doc. 9) ed i quadri di riferimento cui le Commissione avrebbero dovuto attenersi nelle operazioni di correzione per dare significato ai punteggi numerici, non si presentano sufficientemente ampie ed articolate e suscettibili di risalire all'*iter* logico seguito dalle Commissioni esaminatrici nelle operazioni di correzione.

29. In sostanza, sia la descrizione negli allegati dei criteri e dei descrittori, sia le griglie di valutazione, si limitano in sostanza a prevedere che la votazione per ciascun criterio, o per ciascuno dei descrittori che concorrono a formare i criteri sarebbe stata ricompresa tra 4 e 16 punti.

30. Con la possibilità – prevista in modo del tutto generico e senza concreti ancoraggi ai corrispondenti descrittori – di attribuire anche punteggi decimali.

31. Nel caso della prof.ssa Ambrosio la illogicità sospettata risulta evidente sol se si esamina la griglia di valutazione e la si confronta con le conclusioni raggiunte dai consulenti.

32. La ricorrente ha ottenuto il punteggio di 13,50 al quesito numero 1, ottenendo i seguenti punteggi parziali in relazione ai singoli indicatori:

<u>Criterio 1.</u>		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Coerenza e pertinenza.						
1 Valenza strategia delle azioni proposte	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00=	9,0
2 Coerenza delle azioni proposte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00= 6,0
3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00=	6,0
 <u>Criterio 2.</u>						
Inquadramento normativo.						
1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00= 10
 <u>Criterio 3.</u>						
Sintesi, esaustività e aderenza						
1. Organicità e rigore nella trattazione		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50= 2,50
2. Concisione e completezza nella trattazione		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50= 2,50



<u>Criterio 4.</u>		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Correttezza logico formale						
1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00=	5,00
2. Costruzione logica	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00=	2,00

50,00/80

^ ^ ^

33. Dall'esame dei singoli punteggi attribuiti per ogni indicatore emerge con chiarezza l'illogicità e la contraddittorietà che giustificano la presente azione volta ad ottenere una ricorrezione delle prove scritte.

34. L'illogicità emerge con chiarezza rispetto ai punteggi assegnati dai consulenti della ricorrente:

quesito 1: punti 14,00;

quesito 2: punti 10,00;

quesito 3: punti 12,00;

quesito 4: punti 13,50;

quesito 5: punti 16,00.

35. Tenuto conto delle evidenti differenze, non si chiede che sia il Tribunale ad operare la ricorrezione della prova scritta, ma che il Collegio, preso atto delle illogicità che si evidenziano, ordini alla Commissione di rivalutare la prova con utilizzo di un criterio uniforme e coerente.

36. In particolare, la ricorrente non comprende come possa aver ottenuto punteggi elevati rispetto al criterio della *"uso pertinente, consapevole e critico delle norme"*, o nella *"costruzione logica"*, e poi un punteggio molto basso in relazione alla proprietà *"concisione e organicità"*.

37. Così operando la Commissione non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 per ciascun quesito, essendo chiaro solo il fatto che il massimo punteggio conseguibile per ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta potesse essere 80.

38. Sotto altro verso, con particolare riferimento alla situazione della ricorrente, non è stata esplicitata la evidente difformità tra i punteggi conseguiti dalla ricorrente, rendendosi necessaria una ricorrezione volta a chiarire le modalità di attribuzione del punteggio.

39. Quando descritto, quindi, giustifica la richiesta di riconvocazione della Commissione esaminatrice n. 4 istituita presso la Regione Campania finalizzata alla ripetizione delle operazioni di correzione delle prove sostenute dalla prof.ssa Ambrosio volte a chiarire le modalità con cui i punteggi sono stati attribuiti, e quale sia stato l'effettivo *iter* logico-motivazionale seguito per l'attribuzione dei punteggi.

40. In secondo luogo si evidenzia che le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione centrale (doc. 9) ed i quadri di riferimento cui le Commissione avrebbero dovuto attenersi nelle operazioni di

correzione per dare significato ai punteggi numerici, non si presentano sufficientemente ampie ed articolate e suscettibili di risalire all'*iter* logico seguito dalle Commissioni esaminatrici nelle operazioni di correzione.

41. Le procedure selettive inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, debbono conformarsi, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

42. In ordine alla valutazione delle prove, soprattutto con riferimento alla prova scritta, il D.M. n. 138/2017 cit. stabiliva che «1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. 2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale (...)» (art. 12).

43. La prof.ssa Ambrosio ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

Principio cardine del nostro ordinamento in tema di concorsi pubblici è costituito dal dato normativo in base al quale qualsiasi concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità.

La scrivente difesa ritiene si sia in presenza di una evidente illegittimità circa le modalità di fissazione dei criteri di valutazione, in cui è emersa la necessità di chiedere alla Commissione esaminatrice di rendere significativi i punteggi numerici assegnati nei singoli casi concreti, in relazione alla griglia predisposta dalla Commissione centrale.

Dopo la camera di consiglio fissata per il 2 luglio 2019, Codesto T.A.R. con Ord. n. 8939/2019 del 2 luglio 2019 non si pronunciava sul merito dell'istanza cautelare, ma disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami rispetto a tutti i soggetti inseriti in graduatoria per l'esame orale, fissando l'udienza pubblica per la discussione sul merito il 12 maggio 2020.

Il precedente 2 luglio tuttavia, decidendo su un altro ricorso avente ad oggetto gli atti della stessa procedura, il medesimo T.A.R. Lazio si era pronunciato con la sentenza breve n. 8655/2019 con la quale veniva annullata l'intera procedura del corso concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. Del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il successivo 12 luglio 2019 il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza breve di cui sopra, con Ord. n. 3512/2019.

Per effetto dell'ordinanza citata, il M.I.U.R. ha potuto riprendere la procedura e gli esami orali.

Ne è conseguita l'adozione del provvedimento del M.I.U.R. impugnato con i presenti motivi aggiunti, con Decreto Dipartimentale n.. 1205 del giorno 1 agosto 2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso, con in allegato la relativa graduatoria. Venivano dichiarati vincitori i candidati collocati entro il 2900° posto.

La stessa graduatoria veniva modificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica.

#### IN DIRITTO

##### a) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DEL M.I.U.R.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione della ricorrente alle prove orali.

Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che si riproducono di seguito.

ILLOGICITA' ED INCOERENZA DEI QUADRI DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.

A) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento (doc. 10) e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (doc. 9) non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tre descrittori.

L'illogicità viene confermata dalla dissonanza rispetto alla correzione effettuata dai consulenti nominati dalla ricorrente, i quali, avendo a disposizione la massima concentrazione hanno potuto esaminare in modo approfondito le risposte date dalla ricorrente.

Nel caso in esame, stante la difformità del punteggio molto basso attribuito alla ricorrente in merito ad alcuni criteri ed indicatori rispetto ad altri, ben messa in evidenza ed evidente contrapposizione rispetto ai punteggi molto altri attribuiti in merito all'esame dell' *"inquadramento normativo"*, sia da parte della Commissione che dei consulenti, costituisce un buon motivo per chiedere che il Tribunale ordini una nuova correzione delle prove scritte svolte dalla ricorrente.

In particolare, si deduce che per rispondere ad una domanda relativa all'inquadramento normativo delle funzioni del dirigente, si deve utilizzare al contempo una proprietà linguistico-espressiva ed una concisione ed un rigore nella trattazione più che adeguati.

Non si comprende la ragione per cui i consulenti abbiano messo in evidenza i contenuti delle risposte fornite dalla ricorrente, mentre la commissione di concorso non abbia saputo sottolineare la qualità delle risposte, assegnando dei punteggi scarsi.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e completezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire alla ricorrente un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Ma coerenti con quale dei poteri che il dirigente può esercitare?

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Va anche accennato che il punteggio di 8,00 punti assegnato al quesito n. 2) risulta del tutto contrastante rispetto alla media degli altri punteggi attribuiti alla ricorrente, con punteggi pari o superiori ai 10 punti.

Ma ciò che più contrasta con il principio di logicità è il punteggio assegnato alle stesse risposte da parte dei consulenti, i quali ad esempio alla stessa domanda n. 2 hanno assegnato il punteggio di 10: si tratta di due punti in più rispetto a quanto assegnato dalla commissione.

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato della ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata<sup>1</sup>:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e completezza si rileva quanto segue:

- non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;

- che cosa si intenda per concisione.

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche la ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

---

<sup>1</sup> Cfr, Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012, con cui si è affermato che «il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un "ausilio" di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell'elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale».

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro<sup>2</sup>.

Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità<sup>3</sup>. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suestesi principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990. L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione

---

<sup>2</sup> Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm.* CDS 2003, 5, 1684.

<sup>3</sup> Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l’auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell’operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come *“atto dovuto”* ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

#### SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordata dalla legge nella valutazione delle prove, poiché risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono

estesi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i “*criteri*” e “*descrittori*” (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “*scorrettezza in una scelta discrezionale*”. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che



erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di “vincolare” ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio “*nel difetto del momento istruttorio*”, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto dell'elaborato;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, della prova concorsuale può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le

competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto comportano l’esclusione di candidati che, comunque, all’esito della prova hanno conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Si ricordi che la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 60,00/100.

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 8, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 12, co. 2 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, a mente del quale *«I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale»*.

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per l'accesso alla prova orale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura strutturata come corso-concorso, anche in considerazione della consistente scrematura di candidati già effettuata mediante l'espletamento dei test pre-selettivi.

Si consideri, infatti, che hanno superato la prova preliminare soltanto 8.736 candidati su un totale di ben 24.000 partecipanti, con una percentuale pari a circa il 36%, a riprova della rigorosa selezione posta in essere già nelle fasi iniziali del concorso. I candidati ammessi alla prova scritta, pertanto, hanno dato ampia dimostrazione del possesso di capacità e competenze adeguate al fine di poter concorrere per l'assunzione delle funzioni dirigenziali.

Inopinatamente, quindi, il numero dei candidati ammessi all'ultimo *step* della procedura concorsuale è pressoché pari al numero di posti messi a concorso. In attuazione dell'art. 10 del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (conv. con L. 11 febbraio 2019, n. 12), infatti, anche i candidati idonei (pari al 20% del contingente autorizzato in vista del concorso con DM n. 908/2017) potranno essere direttamente assunti nei limiti della dotazione organica approvata annualmente, sicché la graduatoria potrà scorrere fino a coprire circa 2.900 unità.

Ne deriva che, a causa della drastica riduzione della platea dei candidati già con l'espletamento della prova scritta, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

I provvedimenti impugnati, pertanto, si rivelano del tutto illogici ed incoerenti, dal momento che impediscono alla prof.ssa Ambrosio, ancorché meritevole e comunque idonea stante il conseguimento di un giudizio di sufficienza, di poter espletare le successive fasi concorsuali.

Il mancato adeguamento della soglia di ammissione agli orali al reale fabbisogno di personale dirigenziale, invero profondamente mutato, ha così prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* nonché una evidente vanificazione del confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

Con ogni evidenza, un'ulteriore riduzione della platea dei concorrenti finirebbe per determinare un *deficit* di vincitori rispetto alle effettive esigenze di personale dirigenziale.

\* \* \*

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

#### CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla procedura in epigrafe.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

\* \* \* \* \*

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale<sup>4</sup>, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere<sup>5</sup>.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 1205 del 01.08.2019;
2. Avviso prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR;
3. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019;
4. Elenco allegato al D.D. n. 1229/2019;
5. Nota prot. n. 36621 del 08.08.2019;
6. Nota prot. n. 38777 del 28.08.19;

7.1.1 Avviso assegnazione incarichi e sedi n. 16138.03-09-2019; D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia

- 7.2 Decreto prot. n 1595 del 21.8.2019
- 7.3 REGISTRO-UFFICIALEU.0022183.13-08-2019 Puglia;
- 7.4 D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. Lazio;
- 7.5 D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto;
- 7.6 D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria;
- 7.7 D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte;
- 7.8 D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata;
- 7.9 D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania;
- 7.10 D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna;
- 7.11 D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria;
- 7.12 D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche.

Roma, 16 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

<sup>4</sup> Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

<sup>5</sup> Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva al concorso indicato al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi nell'elenco degli idonei;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria finale di merito.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che sono inseriti nella graduatoria finale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D. n. 1259 del 23.11.2017 – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR.

Roma, 16 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto della ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO 2784/2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* – Sotto Commissione d'esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78780388006 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78780388007 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 16 ottobre 2019

Avv. Domenico Naso